

PO FESR Sicilia 2007/2013
Linee di intervento 3.2.1.1 e 3.2.1.2

**“COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEGLI IMMOBILI CASE
BEVACQUA P.B. n.13 PER L’ESCURSIONISMO IN PIEDIMONTE
ETNEO - ZONA C DEL PARCO” - Codice CARONTE: SI.1.8502
CUP D85G12000100006**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI
CONTRATTO**

**Affidamento “FORNITURA E POSA IN OPERA DI CABINA ELETTRICA
PREFABBRICATA A NORMA DG2092” per l’intervento “Completamento del
recupero degli immobili Case Bevacqua Punto Base n.13 per l’escursionismo in
Piedimonte Etneo - Zona C del Parco”, sotto soglia comunitaria ai sensi
dell’art.125 del codice dei contratti pubblici**

CIG: 6440541690

Il direttore dei lavori



INDICE

Parte I	3
PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 1 PREMESSE, NORME REGOLATRICI, OGGETTO, FINANZIAMENTO	3
ART. 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA	3
ART. 3 TERMINI DELLA PRESTAZIONE	5
ART. 4 CONSEGNA E POSA	5
 Parte II.	 5
CLAUSOLE CONTRATTUALI	5
ART. 1 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA	5
ART. 2 CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA	5
ART. 3 INVARIABILITÀ /REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	5
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO	5
ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA	5
ART. 7- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	6
ART. 8 - VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA	6
ART. 9 SOSPENSIONE PER CAUSE SOPRAVVENUTE	6
ART. 10 SUBAPPALTO	7
ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 12 RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA	7
ART. 13 PERSONALE	8
ART. 14 GARANZIA POST CONSEGNA	8
ART. 15- FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	8
ART. 16 PAGAMENTI E FATTURAZIONE	9
ART. 17 VIGILANZA, CONTROLLI E COLLAUDO	9
ART. 18 - PENALITÀ	9
ART. 19 - ESECUZIONE IN DANNO	10
ART. 20- RISOLUZIONE	10
ART. 21- RECESSO	10
ART. 22 - FORO COMPETENTE	11
ART. 23 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	11
ART. 24 STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE	11
ART. 25 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	11

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1- Premesse, norme regolatrici, oggetto, finanziamento

L'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e Regolamento di attuazione DPR n. 207/2010 come vigenti in Sicilia.

I termini e le espressioni di cui al presente capitolato debbono essere interpretati secondo le definizioni di seguito indicate:

- per Ente Parco deve intendersi l'Ente Parco dell'Etna, che potrà anche essere indicato come Amministrazione, ente, committente;
- la ditta aggiudicataria della RdO tramite il MePA potrà indifferentemente essere definita come Impresa o Aggiudicatario o Fornitore o Appaltatore o Ditta aggiudicataria o Prestatore della fornitura e posa in opera.

Costituisce oggetto dell'appalto, come regolato dal presente capitolato speciale, la fornitura e posa in opera di "Cabina elettrica prefabbricata a norma DG2092", compresa la consegna presso l'area dell'intervento in epigrafe, nei termini e con le modalità e caratteristiche meglio specificati nei successivi articoli.

Finanziamento: Fondi PO FESR 2007-2013, Asse 3, Linea di intervento 3.2.1.2. La somma occorrente per l'affidamento in parola è prevista nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione relativamente all'intervento in epigrafe finanziato con DDG n.994 del 05-12-2013, registrato alla Corte dei Conti il 29/01/2014, Reg. 1, fg. 19 con impegno di spesa sul Capitolo 842059 del Bilancio della Regione Siciliana rubrica ARTA, esercizio finanziario 2013.

ART. 2- Modalità di esecuzione della fornitura e posa in opera

La fornitura e posa in opera della cabina elettrica prefabbricata a norma DG2092 comprende i seguenti elementi:

Pos. A: CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN C.A.V B67 - DG2092 (cabina box prefabbricata in c.a.v. per consegna e misure enel b67 -dg2092 rev.2 luglio 2011 completa di vasca di fondazione), comprendente:

- n.1 vano per contenimento apparecchiature di misura con dimensioni interne 900x2300, completo di porta unificata in vetroresina luce 600mm completa di serratura unificata Enel cifratura industriale e custodia per chiavi con cifratura unificata Enel Nazionale; plotta passo uomo in VTR 600x600mm per accesso al basamento configurato a vasca; impianto elettrico incassato con un punto luce CFL 1x30W.
- n.1 vano per il contenimento di apparecchiature MT ENEL e trasformatore con dimensioni interne 5530x2300 completo di: n.2 porte unificate in vetroresina con luce 1200 mm complete di serratura unificate Enel.(Chiave a spillo a cura Enel); n.1 plotta passo uomo dim. 1000X600 mm per accesso al basamento configurato a vasca; n.2 aspiratori eolici a soffitto; n. 2 griglie di ventilazione in vetroresina 1200x500mm; n.2 quadretti S.A. Dy 3016/1; n. 3 lastre di copertura in fibro cemento dim: 250x800mm; impianto elettrico incassato con tre punti luce CFL 1x30W; n.1 supporto in acciaio per quadro BT DY3009; n.2 passacavi preassemblati \varnothing 200mm secondo prescrizioni Enel DG10061; n.1 vasca prefabbricata per il passaggio dei cavi, dimensioni esterne 6700x2490x620 Ipxh, dotata di forature a frattura prestabilita.

Pos. B CABINA BOX PREFABBRICATA IN CAV – NSE B40 utente delle dimensioni esterne: L 4000 x P 2520 x H 2600mm composto da:

- vano per il contenimento di apparecchiature MT e BT, completo di:
- porta unificata in vetroresina con luce 1200 mm completa di serratura a spillo unificata

Enel cifratura industriale;

- aspiratore eolico, unificato Enel, su copertura;
- plotta passo uomo dim. 1000X600 mm per accesso al basamento configurato a vasca;
- impianto elettrico con punto luce FL 1x36W a 220V 50 Hz e presa bipasso 2P+T 10/16A.
- pulsante d'emergenza sotto vetro per lo sgancio del quadro MT.
- vano per il contenimento del trasformatore MT/BT, completo di porta unificata in vetroresina con luce 1200 mm completa di serratura a spillo unificata Enel cifratura industriale e serratura di sicurezza arel.
- n. 2 griglie di ventilazione in vetroresina 1200x500mm;
- n.1 vasca prefabbricata per il passaggio dei cavi, dimensioni esterne 4000x2520x620 mm lpxh, dotata di forature a frattura prestabilita.

Pos. C QUADRO MT MARCA Schneider (N° 1 Unità arrivo AT7-A: Dispositivo Generale CEI 0-16 con ingresso dal basso)

Presenza tensione lato arrivo cavi. Interruttore SF1 con comando RI - non motorizzato con sganciatore di apertura, sganciatore di chiusura, contatti aux NA - NC, sganciatore minima tensione. Pannello con relè di protezione 50/51/51N Sepam serie 20 conforme alla norma CEI 0-16. Sezionatore di linea con blocco a chiave in posizione di chiuso e aperto. Sezionatore di terra con blocco a chiave in posizione di chiuso e aperto. Interruttore con blocco a chiave in posizione di aperto. Sistema di sbarre
n. 3 trasformatori di corrente multirange LPCT.
n. 1 trasformatore toroidale. Cassonetto con partenza cavi dall'alto con sez. di terra
N.1 UPS monofase da 800/1000VA.

Pos. D QUADRO DI BASSA TENSIONE (N° 1 Unità QBT 100kVA)

Tensione d'esercizio 400V-50Hz, per trasformatore da 100 kVA, posa a pavimento, uscita cavi dal basso, grado di protezione IP30, accessibilità frontale, cablato, composto da:
n.1 multimetro digitale e portafusibile 3P+N, 32A;
n.3 TA 160/5
n. 1 Interruttore generale magnetotermico 4 x160A con differenziale.
n. 1 Interruttore magnetotermico differenziale 2 poli, 16A, P.d.i. 25kA Idn 30mA.
Kit cavi BT TIPO FG7 per collegamento dal trasformatore al quadro BT.

Pos. E TRASFORMATORE MT/BT in RESINA

Trasformatore 100kVA a perdite ridotte Ao/Ak
Trasformatore in resina trifase. Potenza 100 kVA ,tensione primaria 20.000V tensione secondaria 400V. Gruppo Dyn11 completo di sonde termometriche PT100 e centralina di termometrica.

Pos. F CAVI MT

n.1 terna di cavi MT unipolari (max 7.50 mt) sezione 95 mmq completa di terminali per interno per il collegamento tra linea Enel e il quadro MT;
n.1 terna di cavi MT unipolari (max 5.50 mt) sezione 35 mmq completa di terminali per interno per il collegamento tra il trasformatore e il quadro MT.

Pos. G SCARICATORI MT

Fornitura e posa di n. 3 scaricatori di media tensione completi di supporto isolato da installare nella cabina utente.

Pos. H ACCESSORI (n.1 kit di sicurezza)

tappeto isolante 20 kV nel vano utente,
estintore a polvere da 6Kg,
lampada d'emergenza portatile,
1 paio di guanti isolanti 20kV con custodia,

pulsante d'emergenza sottovetro per lo sgancio del quadro MT.

ART. 3- Termini della prestazione

Le prestazioni relative alla fornitura e posa in opera indicate nel superiore articolo dovrà essere eseguita entro il seguente termine: 10 gg

ART. 4- Consegna e posa

La consegna della fornitura e la posa a perfetta regola d'arte dovrà avvenire a cura e spese dell'impresa affidataria presso i locali del complesso Case Bevacqua di proprietà dell'Ente Parco, sito in Contrada Stornello nel Comune di Piedimonte Etneo.

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1- Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura e posa in opera

Le condizioni e modalità di esecuzione della fornitura e posa in opera sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2- Corrispettivo della fornitura e posa in opera

Il corrispettivo della prestazione, calcolato a corpo, è pari complessivamente ad euro 34.000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 7.480,00, di cui:

- € 32.980,00 importo soggetto a ribasso d'asta
- € 1.020,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

ART. 3- Invariabilità/revisione dei corrispettivi

Trattandosi di prestazione da eseguirsi nelle modalità ed entro le scadenze previste nella Parte I, non si darà luogo ad alcuna revisione dei corrispettivi.

Tutti gli obblighi ed oneri dell'Impresa derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate e che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, restando convenuto che il rischio di variazione nel costo delle materie prime o di altro, sarà a totale carico della ditta anche se dipendente da cause di forza maggiore.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti del corrispettivo contrattuale.

ART. 4 – Durata del contratto

La durata del contratto per la quale produrre la cauzione definitiva decorrerà dalla data dell'ordine sino al 31/03/2016, e in ogni caso fino alla sua esecuzione, secondo quanto previsto dal presente capitolato e dalle norme in vigore.

ART. 5 – Emissione di ordine con validità contrattuale

L'Amministrazione avverte che, data l'urgenza già dichiarata legata al pericolo di perdita dei finanziamenti PO FESR 2007-2013, verrà richiesto l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e della costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo 6.

ART. 6 – Deposito cauzionale definitivo impresa aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare dopo la comunicazione di aggiudicazione, immediatamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla stessa, la cauzione definitiva a

garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, in una delle forme ammesse dalla legge, di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione dell'appalto.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile (c.c) e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi come per Legge.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto l'appalto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto .

La cauzione può essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emesse da aziende di credito o di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ovvero da polizza rilasciata dagli intermediari finanziari, se previsto dalle norme vigenti.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'Ente Parco dell'Etna.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

ART. 7- Condizioni generali di contratto

La presentazione dell'offerta da parte del prestatore della fornitura e posa in opera equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti. Il prestatore della fornitura e posa in opera con l'offerta sul MePA accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2°, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il prestatore della fornitura e posa in opera accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: invariabilità/revisione dei corrispettivi , cause sopravvenute sospensione , pagamenti e fatturazione , recesso.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 8 – Variazione dell'entità della fornitura e posa in opera

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Ente Parco dell'Etna per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia di cui al precedente articolo 6 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART.9- Sospensione dell'esecuzione per cause sopravvenute

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 30 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 30 giorni senza che il prestatore della fornitura e posa in opera possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'Amministrazione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 10- Subappalto

Non è previsto dare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ART. 11 – Cessione del contratto

E vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

ART. 12 – Responsabilità, obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

Il prestatore della fornitura e posa in opera è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti, consulenti e fornitori.

È fatto obbligo al prestatore della fornitura e posa in opera di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 2 parte II del presente capitolato, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto e viaggio.

L'Impresa si obbliga ad eseguire la fornitura e posa in opera oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 2 parte II del presente capitolato.

L'Impresa si obbliga espressamente a:

-Segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto;

-A collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, ecc)

-A rispettare tutte le altre clausole e condizioni comunque previste nel protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" che l'Impresa dichiara espressamente di conoscere.

L'Impresa si impegna espressamente a mallevare e tenere indenne l'Ente Parco da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza vigenti.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di procedere, e l'Impresa accetta incondizionatamente, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

Si considera a carico dell'Impresa ogni onere che non sia stabilito espressamente a carico dell'Ente Parco dal presente capitolato.

ART. 13 – Personale

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Inquadramento contrattuale.

Il prestatore della fornitura e posa in opera si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

La fornitura e posa in opera dovrà essere espletata con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Sicurezza

Il prestatore della fornitura e posa in opera dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il prestatore della fornitura e posa in opera è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

In relazione a quanto previsto dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il committente dichiara che la fornitura e posa in opera oggetto del presente contratto non è soggetto ad interferenze, non è quindi necessario allegare la relazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 14-garanzia post consegna

Il prestatore della fornitura e posa in opera si obbliga a garantire il prodotto consegnato per due anni solari decorrenti a far tempo dalla data di consegna.

La garanzia consiste nell'immediata sostituzione, nel termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, di materiale/prodotti difettosi.

ART. 15- Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore della fornitura e posa in opera comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore della fornitura e posa in opera sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore della fornitura e posa in opera sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura e posa in opera direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 16- Pagamenti e fatturazione

Il pagamento è subordinato alla presentazione della cauzione definitiva e alla regolare esecuzione della prestazione, che sarà certificata dal Direttore dei Lavori, e sarà effettuato in unica soluzione dopo l'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore.

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e produrrà a tale scopo le dichiarazioni previste dalla vigente normativa.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Ente Parco dell'Etna, Via Del Convento n. 45, 95030 Nicolosi (CT) Cod. Fisc. 93022510874 Cod. Univoco Ente UFTMCD.

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi dell'art. 15.

La fattura elettronica dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

il CUP (D85G12000100006) e il CIG (6440541690);

- il numero del Provvedimento della determina a contrarre (n. 119 del 19/10/2015);
- l'importo;
- esplicitazione dell'I.V.A. immediatamente esigibile;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB ABI ecc.) e ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro i termini fissati dal regolamento di contabilità.

In caso di fattura o prestazione irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 c.c.

ART. 17- Vigilanza, controlli e collaudo

L'Ente Parco dell'Etna ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura e posa in opera, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura e posa in opera.

Il collaudo inteso a controllare l'idoneità della fornitura e posa in opera e la rispondenza alle prescrizioni fissate nel presente capitolato verrà eseguito a cura dell'Ente Parco entro 10 (dieci) giorni dalla consegna. Ferma restando la garanzia generale di 24 mesi di cui al precedente art. 14, che si ritiene operante sui singoli pezzi, qualora il materiale complessivamente non corrisponda perfettamente ai requisiti richiesti, l'Ente Parco si riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la sostituzione integrale o parziale entro 30 (trenta) giorni, ovvero di richiederne l'effettuazione a terzi, addebitando all'aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 18 - Penalità

In caso di ritardo nei tempi stabiliti dalla Parte Prima del Capitolato Speciale d'Appalto, all'art. 2 - Termini della Prestazione, per cause imputabili alla ditta aggiudicataria, l'ente Parco dell'Etna si riserva la facoltà di applicare, senza alcuna formalità:

-per ogni giorno di ritardata consegna rispetto ai termini di cui all'art. 2 Termini della Prestazione-Parte Prima, una penale pari a 100 (cento) euro, fino ad un massimo di 6 giorni di ritardo.

Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il prestatore della fornitura e posa in opera e fornitura avrà la facoltà di presentare le

proprie contro deduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione. In caso di assenza o di mancato accoglimento delle contro deduzioni l' Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citata penale. E fatto salvo il diritto dell' Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 19 – Esecuzione in danno

Qualora il prestatore della fornitura e posa in opera ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l' Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Parco dell'Etna.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l' Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore della fornitura e posa in opera ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 20- Risoluzione

L'Ente Parco ai sensi dell'art. 1456 c.c. ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno nelle seguenti ipotesi di mancato rispetto dei termini essenziali:

- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- cessione del contratto; - impiego di personale esterno all'impresa, salvo deroghe previste; - frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - mancata applicazione dei contratti di lavoro collettivi ed integrativi, relativi al personale dell'impresa; - in caso di ritardo oltre il sesto giorno rispetto al termine di cui al punto b) art. 2 parte I e nel caso di applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'operatore economico appaltatore, la stazione appaltante incamererà la cauzione definitiva, impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere fatto salvo il valore della fornitura e posa in opera già resi al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

In ogni caso resta salva la facoltà dell'Ente Parco di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore con possibilità di rivolgersi ad altro fornitore, con ogni onere e spesa a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 21- Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della fornitura e posa in opera.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. o PEC. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dalla ditta aggiudicataria;

- un decimo dell'importo della fornitura e posa in opera non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 22 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Catania.

ART. 23- Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore concernenti la materia.

ART. 24- Contratto, spese, imposte e tasse

Il contratto è immediatamente efficace, esperita la RdO sul MePA, con l'effettuazione dell'ordine da parte dell'ente Parco dell'Etna, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 25 –Trattamento di dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, il prestatore della fornitura e posa in opera è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e posa in opera e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura e posa in opera.

Il prestatore della fornitura e posa in opera dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.